

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 18 ottobre 2009, alle ore 10.00, si è riunita presso la sede sociale sita in Milano – Via Ippocrate 45, L'Assemblea straordinaria dei soci del NUCLEO A.C.L.I. SANITA', codice fiscale 97347540151 per deliberare sui seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:

1. Proposta di modifiche allo Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Con elezione palese, all'unanimità dei presenti, vengono nominati Presidente della riunione il signor FERRARIO Mario nonché Segretario verbalizzante la signora GIORGETTI Rosella Maria.

Constatata la regolare convocazione e la presenza del numero legale dei soci, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto prende la parola il Presidente il quale espone ai presenti i motivi che hanno richiesto una revisione statutaria principalmente propedeutici a determinare le condizioni, anche formali, di una più ampia ed estesa azione culturale del Nucleo, volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie del Nucleo medesimo e delle A.C.L.I..

Il Presidente quindi dà lettura dello Statuto del Nucleo che forma parte integrante del presente atto.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NUCLEO A.C.L.I. SANITA'

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata:

"NUCLEO A.C.L.I. SANITA' ", di seguito indicata come Associazione.

1.2. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3. L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I., Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – di cui condivide pienamente – ed espressamente accetta – gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalla L. 383/2000.

1.5. L'Associazione, pertanto, nel rispetto e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle A.C.L.I. è riconosciuta e affiliata alle A.C.L.I. medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8 agosto 1947.

1.6. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle A.C.L.I. l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle A.C.L.I. impegnandosi al suo pieno

rispetto.

1.7. L'Associazione come regolamentata dal presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in Milano – Via Ippocrate 45.

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3. E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – SCOPI E FINALITA'

3.1. L'Associazione, unitamente alle A.C.L.I., di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale su problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I. se istituita.

3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in

particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive e turistiche.

3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I..

Art. 4 – ATTIVITA'



4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

4.2. A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.



4.3. L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

- a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia organizzare viaggi e soggiorni turistici;
 - b. organizzare attività formative e motorio-sportive;
 - c. effettuare raccolte pubbliche occasionali e di fondi;
- 

d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti.

4.4. Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 5 – SOCI

5.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente dallo Statuto delle A.C.L.I. e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

5.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

5.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5.4. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1 I soci hanno diritto:

- a. di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, non ch  a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b. di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- c. di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.

6.2. I soci sono tenuti:

- a. all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonch  dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. a cui l'Associazione   affiliata;
- b. sostenere gli scopi e le finalit  indicate nell'art. 3 che precede nonch  a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c. al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

6.3. E' esclusa la temporaneit  della partecipazione alla vita associativa.

6.4. E' espressamente consentito la fruizione e la partecipazione alle attivit , alle strutture ed ai servizi dell'Associazione a parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle A.C.L.I..

6.5. Anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altres  i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Art. 7 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

7.1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalit  stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilit  di impegno.

7.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle A.C.L.I..

7.3. Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associazione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Regolamenti delle A.C.L.I..

7.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 8 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

8.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'Associazione, nonché per causa di morte.

8.2. Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate al vigente Statuto delle A.C.L.I. qui richiamato ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

8.3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

8.4. Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I., la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dalla Presidenza, e successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che:

a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni

legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti A.C.L.I. a cui l'Associazione è affiliata;

- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

8.5. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

8.6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o espulsione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.

8.7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del Codice Civile.

10.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

10.3. In relazione all'attività dell'Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

10.4. Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie, per qualsiasi elezione e per l'approvazione del rendiconto le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

10.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. In ogni caso l'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

10.6. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato quale Segretario verbalizzante. Il Segretario verbalizzante sottoscriverà il verbale unitamente al Presidente che presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

Art. 11 – PRESIDENZA

11.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da

un minimo di 3 sino ad un massimo di 11 componenti.

11.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

11.3. La durata in carica dei componenti dell'Organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

11.4. In relazione all'attività della Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale.

11.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

11.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Art. 12 – PRESIDENTE

12.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio.

12.2. Il Presidente, viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

12.3. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione.

12.4. In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I..

Art. 13 – RISORSE ECONOMICHE

13.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.



13.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.



Art. 14 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

14.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

14.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

14.3. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

14.4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 – SCIoglimento

15.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

15.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

15.3. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – NORME FINALI

16.1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del Codice Civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale – e

regolamentari in materia.

Dopo ampia ed esauriente discussione sull'argomento, l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di approvare senza riserve le modifiche statutarie esposte dal Presidente statuendo altresì la loro piena ed integrale accettazione, ad ogni effetto di legge, nel Nucleo che verrà conseguentemente regolamentata, con decorrenza immediata, dallo Statuto allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Nessuno avendo richiesto la parola in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.10, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Mario Pirario

Il Segretario verbalizzante

George

